

Deliberazione del 10 luglio 1998

Integrazione della disciplina dei contributi previsti dal provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34 (deliberazione n. 79/98)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 10 luglio 1998;
- Premesso che l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 dispone il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) delle funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Visto il titolo VII, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 con cui si stabiliscono norme per il regime dei prezzi di cessione e dei contributi per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n.34 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito provvedimento CIP n.34/90);
- Visto altresì che allo stesso titolo VII, con riferimento agli impianti soprarichiamati, è stabilito che per quanto concerne la durata di corresponsione dei prezzi di cessione e dei contributi sia "fatta salva la facoltà di optare per la normativa prevista" dal provvedimento CIP n.34/90;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;
- Considerato che, l'opzione di cui sopra è stata esercitata per diversi impianti di imprese produttrici-distributrici e che di conseguenza tali impianti, come previsto dal titolo I, lettera B), punto 2 del provvedimento CIP n.34/90, percepiscono un contributo con riserva di conguaglio, fino all'emanazione di provvedimento formale;

- Ritenuto che sia necessario integrare la disciplina di corresponsione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n.34/90;

DELIBERA

- Di applicare la durata di corresponsione prevista per la componente di cui al titolo II, punto 3 del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n.6, anche al contributo previsto per gli impianti per i quali è stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera B), punto 1, terzo capoverso del medesimo provvedimento CIP, l'opzione per la normativa di cui al titolo I, lettera B), punto 2, del provvedimento CIP 14 novembre 1990, n.34;
- La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dalla data della pubblicazione.